



REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 1 – Normativa di riferimento.....	1
Art. 2 – Oggetto del regolamento	2
Art. 3 – Risorse.....	2
Art. 4 - Personale coinvolto.....	2
Art. 5 - Requisiti.....	2
Art. 6 - Limiti ed esclusioni.....	2
Art. 7 – Procedura per l’attivazione	3
Art. 8 - Iter autorizzativo aziendale.....	4
Art. 9 - Tariffe.....	4
Art. 10 - Controllo dell’attività.....	4
Art. 11- Liquidazione	5
Art. 12 – Norma finale.....	5

Allegato “A” Modulo riepilogativo prestazioni”

- dispone la remunerazione dell'attività in regione di prestazioni aggiuntive che, in base ai controlli effettuati, risulta eseguita al di fuori dell'orario della normale attività istituzionale.

Il controllo avverrà incrociando il tempo di erogazione come risultante dalle specifiche timbrature effettuate con le prestazioni effettivamente erogate. Nel caso in cui l'orario effettuato sia superiore a quello autorizzato si procederà al pagamento dell'orario autorizzato, qualora le prestazioni erogate risultino inferiori a quelle autorizzate, le ore aggiuntive pagate saranno ridotte del tempo corrispondente alle prestazioni non erogate.

Qualora, risulti un debito orario in capo al dipendente per il periodo di effettuazione di attività aggiuntiva, non si dà luogo al riconoscimento economico e le ore prestate vengono considerate orario di lavoro ordinario.

Ai Direttori di Struttura complessa potranno essere liquidate le ore, effettuate in regime di prestazioni aggiuntive, solo se eccedenti le 38 ore settimanali. In regime di prestazioni aggiuntive potranno essere liquidate soltanto dopo aver garantito eventuali irregolarità rispetto a quanto stabilito nei progetti autorizzati o rispetto alle norme contenute nel presente Regolamento, emergenti dalle procedure di controllo, comportano la sospensione della liquidazione dei corrispondenti compensi.

Art. 11- Liquidazione

La liquidazione dei compensi relativa allo svolgimento di prestazioni orarie aggiuntive è effettuata dalla U.O.C. Risorse Umane, di norma con lo stipendio del mese successivo, previa trasmissione da parte dei Direttori delle UU.OO.CC o loro delegati, dei moduli riepilogativi delle prestazioni effettuate da ogni operatore con indicazione della giornata, dell'ora e della prestazione resa. (allegato A). Il pagamento avverrà nei limiti della delibera di autorizzazione. L'Azienda procederà al pagamento delle prestazioni aggiuntive solamente se, nel bimestre considerato, il dipendente risulterà aver effettuato l'orario contrattualmente dovuto.

Art. 12 – Norma finale

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione aziendale in tema di prestazioni aggiuntive che, conseguentemente, si intende priva di ulteriori effetti. Relativamente alle fattispecie di attività aggiuntiva già in essere, si applicano le condizioni previgenti per quanto riguarda l'attività già svolta alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento. Lo stesso potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato qualora disposizioni nazionali, regionali o contrattuali, ovvero assetti organizzativi aziendali sopravvenuti lo richiedano. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda al vigente CCNL dell'area Sanità e alla legislazione nazionale e regionale di settore.

Art. 1 – Normativa di riferimento.

- Decreto Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i;
- Art. 1 Decreto Legge 12 Novembre 2001, n.402, convertito nella Legge 08 Gennaio 2002 n. 1 avente ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”.
- Art. 54 “Attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti medici” e art. 55 “Tipologie di attività libero professionali” dei CCNL 8 Giugno 2000, quadriennio 1998/2001 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- Legge Regionale n. 5 del 14 Aprile 2009 “Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale”;
- D.A. n. 1793/2009 del 04.09.2009 pubblicato nella GURS n. 44/2009;
- Art. 4, comma 4, lett. b, del Regolamento per la disciplina dell’attività libero professionale intramuraria di questa Azienda, approvato con Delibera n. 1542 del 23/07/2015, che prevede la possibilità per l’Azienda di acquisire prestazioni aggiuntive da parte dei propri Dirigenti, allo scopo di ridurre le liste d’attesa.
- Regolamento Unione Europea n.625 del 2017 che individua, vincola e destina le tariffe riscosse dall’ Azienda sanitaria locale, tra l’altro, alla copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche a richiesta dell’operatore, al di fuori dell’orario di lavoro.
- Art. 115, comma 2, del CCNL 2016/2018 dell’ Area della sanità che consente all’ Azienda di richiedere ai propri dirigenti prestazioni erogate in regime di attività libero professionale, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’ attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipés interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionale in materia;
- Art. 24 comma 6 del CCNL Area sanità 2016/2018;
- Art.117, comma 7, del CCNL 2016/2018 prevede che l’Atto aziendale adottato dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell’art. 114, comma 1, del medesimo CCNL, può inquadrare e disciplinare l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’ Azienda o Ente e svolta dal Dirigente sanitario fuori dall’ orario di lavoro, alternativamente, come attività libero-professionale intramuraria ovvero come obiettivo prestazionale incentivato finanziato con le specifiche risorse introitate;
- Art. 29 “Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa”, decreto-legge del 14/08/2020 n.104 convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126 e s.m.i;
- Art. 1 comma 464, Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 e s.m.i.;
- Decreto Lgs. 02 Febbraio 2021, n. 32;
- Nota Ottobre 2021 del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari.

- Decreto Legge. n.34 del 30 marzo 2023 art.11 che dispone eventuale incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha come oggetto l'istituto delle prestazioni aggiuntive, ed ha lo scopo di disciplinarne, dal punto di vista procedurale e amministrativo, il relativo utilizzo.

Le prestazioni aggiuntive, rappresentano quelle prestazioni integrative dell'attività istituzionale, dopo aver utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile, (es. straordinario, turnazione, orario flessibile). Esse vengono richieste dall'Azienda ai propri dipendenti, su base volontaria, oppure proposte dalle UU.OO.CC alla Direzione sanitaria aziendale allo scopo di:

- 1) ridurre le liste e i tempi d'attesa;
- 2) fronteggiare eventuali carenze di organico, a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti.

Tali prestazioni hanno carattere d'eccezionalità e temporaneità e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e assicurare la piena funzionalità dei servizi. Non possono essere oggetto di attività aggiuntive le prestazioni che non siano erogate in regime istituzionale (LEA).

Art. 3 – Risorse

Le prestazioni aggiuntive sono di norma finanziate dal Bilancio aziendale e per la realizzazione di specifici obiettivi, le necessarie risorse possono tuttavia essere assegnate dalla Regione Siciliana o dallo Stato. La fonte di finanziamento di ogni attività aggiuntiva dovrà essere esplicitamente individuata nel relativo provvedimento di autorizzazione, e certificata pertanto dalla U.O.C. Servizio Economico, Finanziario e Patrimoniale.

Art. 4 - Personale coinvolto

Le prestazioni aggiuntive devono essere rese esclusivamente dal personale dipendente, su base volontaria, a tempo determinato o indeterminato in servizio con rapporto di lavoro full time, senza prescrizioni limitative anche parziali all'attività lavorativa ed inquadrato nei seguenti profili e categorie:

- Direttori di Struttura Complessa;
- Dirigente Medico, Dirigente Veterinario e Dirigente Sanitario;
- Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, ctg. D;
- Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia, ctg. D;

Le prestazioni aggiuntive rese dai Dirigenti Veterinari nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali svolti a richiesta, fuori dall'orario ordinario di lavoro, devono essere preferibilmente inquadrati e disciplinati quali "Prestazioni Aggiuntive" e che comunque la suddetta opzione deve essere attivata ogni qualvolta il Dirigente

Veterinario ne faccia richiesta, secondo l'art. 7. Si precisa, che i suddetti controlli ufficiali e le altre attività ufficiali vanno effettuate in orario compreso tra le ore 18 e le ore 6 e nei giorni festivi anche a richiesta dell'operatore.

Art. 5- Requisiti

Possono svolgere attività aggiuntiva i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

Se afferenti all'Area Comparto:

- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni aggiuntive così come le attività di supporto all'intramoenia.

Se afferenti all'area della Dirigenza:

- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e aver optato per il rapporto di lavoro in regime di esclusività.

Per entrambe le aree:

- essere esenti da inidoneità anche temporanee alle medesime funzioni svolte in istituzionale;
- di non avere prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- di non essere beneficiario nel giorno in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia;
- di avere assolto il debito orario individuale e che, nel caso di debito orario, le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti;

Art. 6 - Limiti ed esclusioni

La prestazione aggiuntiva non può essere svolta nel giorno in cui si fruisce di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, come ad esempio:

- ferie
- riposo biologico (per rischio radiologico/anestesiologico)
- malattia
- infortunio
- sospensione dal servizio
- astensioni obbligatorie dal servizio
- aspettative
- permessi a titolo di studio
- permessi retribuiti che interessino tutto l'arco della giornata
- permessi sindacali che interessino tutto l'arco della giornata
- esercizio del diritto di sciopero, se di durata pari a tutto l'arco della giornata
- congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5, D. Lgs. n. 151/2001
- interdizione anticipata dal lavoro delle dipendenti in stato di gravidanza

- congedo di maternità/paternità
- congedo parentale
- permesso retribuito ex art. 33 Legge n. 104/1992 e s.m.i.

Il personale medico dirigenziale e del comparto potrà espletare prestazioni orarie aggiuntive entro il limite massimo di 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale.

L'attività in regime di prestazioni aggiuntive è altresì esclusa nel corso del turno di reperibilità, del turno di guardia (è consentita, in via eccezionale, l'effettuazione di turni di guardia fuori orario di servizio in regime di prestazioni) e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico. In particolare, il dipendente dovrà fruire di 11 ore di riposo consecutive nell'arco delle 24 ore, e non potrà superare il limite di 48 ore settimanali.

Nel caso in cui l'attività aggiuntiva risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso non sarà liquidato e l'Azienda valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati alla rilevata inadempienza.

Art. 7 – Procedura per l'attivazione

Le UU.OO.CC. che intendono espletare prestazioni aggiuntive, per assicurare la regolare erogazione dell'attività sanitaria di routine, devono indirizzare alla Direzione Sanitaria Aziendale ed alla U.O.C. Risorse Umane apposita istanza debitamente motivata e documentata. Nella richiesta di autorizzazione devono essere riportate:

- la motivazione e/o criticità alla base della richiesta;
- le unità di personale che si vogliono coinvolgere;
- il numero delle ore/prestazioni che si vogliono espletare;
- la modalità di esecuzione delle attività;
- il periodo di riferimento.

La Direzione Sanitaria Aziendale, previa valutazione di una serie combinata di fattori organizzativi, logistici, economici, strategici e normativi, stabilisce quali e quanti volumi di prestazioni intende acquisire. Per il coinvolgimento del personale da coinvolgere la Direzione Sanitaria Aziendale pubblicherà apposito avviso.

Le prestazioni orarie aggiuntive sono rese al di fuori dell'impegno di servizio, in regime libero professionale. Le ore effettuate devono essere obbligatoriamente registrate sul sistema aziendale di rilevazione delle presenze mediante timbratura con il codice di timbratura (cod. 030), presso la sede di svolgimento dell'attività aggiuntiva. Il personale sarà remunerato a condizione che sia stato assolto il debito orario mensile individuale.

Le prestazioni aggiuntive non debitamente autorizzate, secondo le suindicate modalità, non sono riconoscibili ad alcun titolo e non comportano alcun pagamento.

I volumi prestazionali acquisiti non sono sovrapponibili con lo svolgimento delle attività in regime di libera professione intramoenia.

Art. 8 - Iter autorizzativo aziendale

1. Le UU.OO.CC. con i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, presentano richiesta di autorizzazione alla Direzione Sanitaria Aziendale ed alla U.O.C. Risorse Umane per le prestazioni aggiuntive da svolgere;
2. L'U.O.C. Risorse Umane, ultimata l'istruttoria preliminare di controllo, trasmette la documentazione alla Direzione Sanitaria Aziendale per acquisire l'autorizzazione;
3. L'U.O.C. Risorse Umane, acquisita l'approvazione, predispone la delibera di autorizzazione alle prestazioni aggiuntive;
4. Il Direttore della U.O.C. o suo delegato, trasmette alla U.O.C. Risorse Umane la relazione sull'attività effettuata dal personale riepilogato in apposito elenco contenente matricola, cognome, nome, data e totale ore effettuate come da modello allegato;
5. L' U.O.C. Risorse Umane predispone delibera di liquidazione.

Art. 9 - Tariffe

Le tariffe di remunerazione sono quelle di seguito indicate:

- personale Dirigente Medico, Dirigente Veterinario e Dirigente Sanitario è fissato pari a euro 60,00/ora lordi onnicomprensivi, come previsto dall'art. 24, comma 6, del C.C.N.L. 2016/2018;
- per turno di guardia notturna di 12 ore (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) euro 480,00 lordi onnicomprensivi, come previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. siglato il 03/11/2005;
- personale Infermieristico, Tecnico di Radiologia è pari a euro 26,00/ora lordi onnicomprensivi come previsto dal D.A. n. 1793/2009 del 04/09/2009;
- per turno di guardia notturna di 12 ore (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) per il personale Infermieristico è pari a euro 240,00 lordi onnicomprensivi.

I compensi sono onnicomprensivi (spese/tempo di viaggio per sede di svolgimento dell'attività, indennità km, etc), senza riconoscimento del tempo viaggio in attività aggiuntiva.

I compensi orari di cui sopra possono essere modificati *esclusivamente* in seguito alla introduzione di nuove e diverse disposizioni normative nazionali o regionali.

Art. 10 - Controllo dell'attività

L'Azienda, tramite gli uffici secondo le loro rispettive competenze, compie le verifiche necessarie ad appurare che le prestazioni aggiuntive risultino, per quantità di volumi e per tempi di erogazione, coerenti con quanto concordato e qui regolamentato.

L'U.O.C. Risorse Umane, sulla base della documentazione prodotta dai Direttori delle strutture eroganti:

- verifica che il personale che ha effettuato prestazioni aggiuntive sia a rapporto esclusivo;
- verifica, in relazione allo stesso periodo, la corrispondenza tra le rendicontazioni trasmesse dal Direttore dell'U.O.C o di un suo delegato con le timbrature in codice "030";
- verifica l'assolvimento del debito orario;

Allegato "A"

AL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

AL DIRETTORE U.O.C RISORSE UMANE

AUTORIZZAZIONE N. DEL _____

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE U.O.C. DI

DICHIARA

CHE I DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NEL MEDE DI: _____

SONO:

MATR.	NOMINATIVO	GIORNI	N. ORE

DICHIARA CHE I SOPRAELENCATI DIPENDENTI:

- sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e aver optato per il rapporto di lavoro in regime di esclusività. (per la dirigenza sanitaria)
- di non avere prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- di non essere beneficiario nel giorno in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia;
- di avere assolto il debito orario individuale e che, nel caso di debito orario le ore aggiuntive effettuate saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del predetto debito orario e potranno essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti;
- di avere espletato prestazioni aggiuntive entro il limite massimo di 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale.

IL DIRETTORE U.O.C
